

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

8 marzo 2007 (\*)

«Inadempimento da parte di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine stabilito»

Nella causa C-160/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 24 marzo 2006,

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. G. Zavvos e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Repubblica italiana**, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. J. Klučka, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore) e A.Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

- 1 Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
- 2 La direttiva 2003/51 ha ad oggetto l'ammodernamento delle norme comunitarie in materia di contabilità contenute nella quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo [44], paragrafo [2], lettera g), del Trattato [CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), nella settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull'articolo [44], paragrafo [2], lettera g), del Trattato [CE] relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1), nella direttiva del Consiglio 8 dicembre 1986, 86/635/CEE, relativa ai conti

annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372, pag. 1), e nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374, pag. 7).

- 3 L'art. 5 della direttiva 2003/51 stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 2005 e ne informano immediatamente la Commissione.
- 4 Non essendo stata informata circa i provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana per assicurare il recepimento della direttiva 2003/51 nel suo ordinamento giuridico interno entro il termine stabilito, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 226 CE.
- 5 Con lettera di diffida del 22 marzo 2005 la Commissione ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna risposta ufficiale a tale domanda.
- 6 Il 5 luglio 2005 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale ha invitato il detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/51 entro due mesi dal ricevimento del parere stesso.
- 7 Non avendo ricevuto successivamente alcuna informazione da parte del detto governo e non disponendo di alcun elemento che le consentisse di ritenere che fossero stati adottati provvedimenti necessari all'attuazione della direttiva 2003/51, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
- 8 Nel controricorso, il governo italiano non contesta la mancata attuazione della direttiva 2003/51. Esso fa presente che il processo di attuazione si è rivelato di notevole complessità, poiché la normativa necessaria a tale attuazione è destinata a produrre i suoi effetti nei confronti degli operatori di svariati settori economici. Esso sostiene tuttavia che un decreto legislativo, in corso di elaborazione, dovrebbe essere adottato a breve termine.
- 9 Secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7, e 13 marzo 2003, causa C-333/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-2623, punto 8).
- 10 Per quanto riguarda gli argomenti invocati dal governo italiano, relativi alla complessità della materia di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le difficoltà di applicazione emerse in sede di attuazione di un atto comunitario non possono consentire ad uno Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi (v., in particolare, sentenza 9 marzo 2004, causa C-314/03, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2257, punto 5).
- 11 Nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, i provvedimenti necessari per assicurare il recepimento della direttiva 2003/51 nell'ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.
- 12 In tale contesto, occorre ritenere fondato il ricorso della Commissione.
- 13 Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/51, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

#### **Sulle spese**

- 14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.**
- 2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

(\*) Lingua processuale: l'italiano